

## Ufficio e gli Ispettori compartimentali.

Il Direttore Generale ricorda che, nella riunione del 31 luglio 1929 fu deliberato dal Consiglio di Amministrazione:

1.) di elevare, per le categorie comprese fra gli Applicati di 3<sup>a</sup> classe e i Capi Reparto ed Ispettori di Zona Compartimentale inclusi, da L. 45 a L. 100 mensili l'indennità per la moglie, escludendo però dal beneficio i coniugi senza prole;

2.) di portare da L. 10 a L. 40 mensili l'indennità per i figli degli impiegati compresi fra gli Applicati di 3<sup>a</sup> classe e i Capi Reparto ed Ispettori di Zona compartimentale inclusi, fino al compimento del 31<sup>o</sup> anno di età dei figli stessi, nell'interesse però che tale indennità dovrà cessare quando il figlio dell'impiegato, dopo compiuto il 18<sup>o</sup> anno di età, risultasse essere impiegato.

Poiché i Capi Servizio godono di una indennità di famiglia speciale, ragguagliata cioè al 6.95% dello stipendio lordo, ne consegue che i soli Capi Ufficio ed Ispettori Compartimentali non hanno ottenuto